

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'assessore alla pianificazione e tutela del territorio dott.ssa Stefania Busatta, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 prevede quanto segue:

“Art. 7 - Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili.

1. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio” e successive modificazioni.

3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).”;

Successivamente all'approvazione della legge, la Regione Veneto ha approvato, con deliberazione dalla Giunta regionale n. 99 del 2 febbraio 2016, la circolare n. 1 del 11/02/2016 che fornisce chiarimenti e indicazioni proprio in merito all'applicazione dell'articolo 7 della l.r. 4/2015 e alla redazione delle varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili;

In attuazione della normativa sopra richiamata, in data 20/01/2016 prot. n. 339, è stato pubblicato l'avviso con il quale si informava della possibilità, per gli aventi titolo, di richiedere la riclassificazione delle aree edificabili ai sensi della citata norma;

In relazione all'avviso sopra richiamato, sono pervenute al Comune le seguenti richieste di riclassificazione:

- Prot. 3606 del 04/02/2016 da parte di Riccato Marino, Fg. 10 Mapp. 640;
- Prot. 4779 del 16/02/2016 da parte di Riccato Giovanni, Fg. 10 Mapp. 355;

Viste le richieste, esaminate le caratteristiche dell'area, ricordato che l'attuale classificazione urbanistica dell'area risulta essere zona C2 e che le caratteristiche di queste aree risultano essere quelle descritte dalle vigenti norme tecniche di attuazione (articolo 29, si vedano gli elaborati della variante) e ritenuto che l'area possa essere classificata dal punto urbanistico quale Verde privato vincolato (art. 19 NTA, si vedano gli elaborati della variante);

Ricordato che il tema oggetto della presente variante urbanistica è stato illustrato e discusso nella seconda commissione consiliare urbanistica nelle sedute del 19/05/2016, 13/09/2016 e 20/10/2016;

Ricordato che, in attuazione degli indirizzi dati dall'amministrazione comunale, il servizio urbanistica ha redatto l'allegata proposta di variante urbanistica parziale cosiddetta “Variante verde” per la riclassificazione di aree edificabili che verrà adottata ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 Legge Regionale 16.03.2015, n. 4 con la procedura di cui all'art. 18 commi da 2 a 6 della L.R. 11/2004;

Richiamato l'allegato A della D.G.R. n. 1841 del 19 giugno 2007 “L. 3 agosto 1998, n. 267 - Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici. Modifica D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, in attuazione della sentenza del TAR del Veneto n. 1500/07 del 17 maggio 2007.” che al penultimo comma dell'ultimo paragrafo stabilisce che “Per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica.”;

Visto il piano delle acque approvato dal Consiglio comunale di Spinea con deliberazione n. 89 del 28/11/2015, Tav. 6 “Aree allagate e dissesto idrogeologico” e Tav. 14 “Criticità”, in cui per l'area in esame, non si rilevano casi storici di allagamento o particolari criticità;

Ritenuto che il caso in esame possa rientrare nei casi per i quali la variante urbanistica non comporti modifiche della situazione idrogeologica già prevista nella vigente strumentazione urbanistica e che, conseguentemente, il progettista incaricato ha predisposto specifica asseverazione attestante quanto sopra (Allegato B);

Richiamata la L.R. 16 marzo 2015, n. 4 Art. 7, comma 3 che *“La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).”*;

Rilevato che la Variante Verde 2016 è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione ed elaborati grafici (Allegato A);
- Asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica (Allegato B);
- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza (Allegato C).

Richiamata la normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica e verificato che si tratta di fattispecie per la quale non è richiesta la VAS e neppure lo screening in quanto si tratta di una Variante meramente attuativa di scelte già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del PAT, che non modifica i parametri urbanistici previsti dal PAT medesimo e pertanto riconducibile a quanto previsto dalla D.G.R. 1717 del 03 ottobre 2013 avente ad oggetto "Preso d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4." e in particolare al punto 5 lett. e) del parere n. 73 del 2 luglio 2013 secondo cui: *"se il rapporto ambientale del PAT/PATI ha considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste nel PAT/PATI stesso, il Piano egli interventi non è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità o a VAS in quanto meramente attuativo di scelte già compiute e completamente valutate in sede di valutazione del PAT/PATI, non andando a modificare i parametri urbanistici previsti dal PAT/PATI; (...)"*;

Richiamata la normativa sulla Valutazione di Incidenza Ambientale e considerato che la variante si limita a modificare la destinazione di zona da ZTO C2 a zona agricola, **non è necessaria** la V.Inc.A., in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299 del 09 dicembre 2014 al punto 2 e al terzo capoverso alla frase "...ai sensi del... art 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000";

Ritenuto necessario provvedere in merito adottando la Variante Verde per la Riclassificazione di Aree Edificabili al Vigente PI di cui sopra.

Dato atto che si è provveduto alla pubblicazione dell'atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 39 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

- Dato atto che è stata inviata richiesta di parere dei contenuti della presente variante ai seguenti enti:
 - Azienda ULSS n. 13 - Dipartimento di Prevenzione;
 - Genio Civile di Venezia;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udite le dichiarazioni di voto dei consiglieri:

...

Con votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	Presenti	ASSENTI	Assenti	VOTANTI	Votanti
FAVOREVOLI	Favorevoli	CONTRARI	Contrari	ASTENUTI	Astenuti

DELIBERA

1. **di adottare** ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 Legge Regionale 16.03.2015, n. 4, la variante parziale al P.I. (ex P.R.G.) n. 8 - "Variante Verde 2016" per la Riclassificazione di Aree Edificabili, con la procedura prevista ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23.04.2004 n. 11, contenute nei seguenti elaborati:

- Relazione ed elaborati grafici (Allegato A);
- Asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica (Allegato B).
- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza (Allegato C)

2. che la variante urbanistica di cui sopra, sarà depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni presso lo "Sportello Comune" decorsi i quali, chiunque, potrà formulare le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni e che dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale;

3. di dare mandato al settore Pianificazione e tutela del territorio – Servizio urbanistica affinché provveda al deposito, alla pubblicazione e a tutti gli atti conseguenti all'adozione del presente atto, secondo le modalità previste dall'articolo 18 della L.R. 23.04.2004 n. 11;

4. di dare mandato al settore Pianificazione e tutela del territorio – Servizio urbanistica affinché provveda all'invio di copia del presente provvedimento alle ditte interessate che hanno presentato la richiesta di riclassificazione delle aree;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di prevedere la modifica di quanto previsto dalla presente variante urbanistica al fine di rendere efficaci al più presto i criteri previsti anche considerato che si tratta di un procedimento approvativo complesso che contiene, al proprio interno, le fasi del deposito, della pubblicazione, della partecipazione (presentazione di osservazioni/opposizioni, ecc.) e che differisce, a un successivo momento e a un separato provvedimento (deliberazione consiliare di approvazione della variante urbanistica) l'approvazione dell'atto definitivo e la sua efficacia, se ne richiede l'immediata esecutività;

Con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	IEPresenti	ASSENTI	IEAssenti	VOTANTI	IEVotanti
FAVOREVOLI	IEFavorevoli	CONTRARI	IEContrari	ASTENUTI	IEAstenuti

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.